REGOLAMENTO (CEE) N. 652/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 ce fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (4), autorizza gli Stati membri ad assegnare quantitativi di riferimento supplementari o specifici a produttori designati con l'approvazione della Commissione, alla condizione che non siano già stati assegnati analoghi quantitativi con il conseguente superamento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che il regolamento (CEE) n. 3881/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), ha aumentato la riserva a tal fine, portandola a 1 039 885,740 t e che occorre pertanto ripartire tale quantitativo ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3835/89 (7) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1546/88 è aggiunta la seguente lettera c) :

« c) 1 039 885,740 t, destinate ad essere assegnate, in applicazione dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, a produttori designati con l'approvazione della Commissione e a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Tale quantitativo è così ripartito :

— Belgio	32 110	t
— Danimarca	48 820	t
— R.f. di Germania	234 230	t
— Grecia	5 370	t
— Spagna	46 500	t
— Francia	256 340	t
— Irlanda	52 800	t
— Italia	87 980	t
— Lussemburgo	2 650	t
— Paesi Bassi	119 790	t
— Regno Unito	153 295,740	t »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.
(5) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 5.
(6) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.
(7) GU n. L 372 del 20. 12. 1989, pag. 27.